

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione Nazionale

Autorità: Decreto Legge

Data: 31/05/2010

Numero: 78

Gazzetta uff.: 31/05/2010

N. gazzetta: 125

Classificazioni: CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Testo vigente

Epigrafe

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (MANOVRA ECONOMICA 1 - DECRETO ANTICRISI) (A).

(A) In riferimento al presente decreto, vedi anche: Circolare ENPALS 6 settembre 2010, n. 10; Nota del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 7177 8 ottobre 2010; Circolare Ministero della Difesa del 1 dicembre 2010; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 169; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 170; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 171; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 172; Circolare INPS 10 febbraio 2011, n. 32; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio 2011, n. 4/E; Circolare INPS 4 maggio 2011, n. 72e; Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2011, n. 74/E; Circolare INPS 10 ottobre 2011, n. 131; Circolare INPS 10 ottobre 2011, n. 130; Messaggio - INPS 21 ottobre 2011 n. 20062; Circolare - INPS 28 novembre 2011 n. 141; Circolare - INPS 28 ottobre 2010 n. 140; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 novembre 2011 n. 7/T; Messaggio INPS 22 novembre 2011 n. 21964; Circolare INPS 22 novembre 2011, n. 148; Messaggio INPS 01 dicembre 2011 n. 22673; Circolare INAIL 12 gennaio 2012 n. 3; Circolare INPS 30 dicembre 2011 n. 174; Messaggio INPS 30 gennaio 2012 n. 1648; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio 2012 n. 2/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 febbraio 2010 n. 19/E; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 35; Circolare Inps 21 marzo 2012 n. 42; Circolare Inps 27 marzo 2012 n. 45; Circolare Inps 21 marzo 2012 n. 41; Circolare Inps 18 aprile 2012 n. 56; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 aprile 2012 n. 42/E; Circolare Inps 27 aprile 2012 n. 58; Circolare Inps 23 maggio 2012 n. 73; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 maggio 2012 n. 15241; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 giugno 2012 n. 55/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 luglio 2012 n. 78/E; Circolare Inps 27 luglio 2012 n. 102; Circolare Inail 14 settembre 2012 n. 43; Circolare Inps 19 settembre 2012 n. 116; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Messaggio INPS 09 novembre 2012 n. 18296; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare Inps 19 dicembre 2012 n. 144; Nota Ministero dello Sviluppo economico 04 gennaio 2013 n. 1066; Circolare Inail 31 gennaio 2013 n. 9; Circolare Inail 11 aprile 2013, n. 19; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INPS 07 agosto 2013, n. 126.

TITOLO I

TITOLO I Stabilizzazione finanziaria

CAPO II

CAPO II RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

ARTICOLO N.8

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Art. 8

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni (1).
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza (2).
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici". Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica (3) (4).

[5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'Economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione (5)].

6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali (6).

7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto (7).

8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze (8).

10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; ".

11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 (9).

12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi (10).

13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "2009 e 2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2014";

le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2013".

14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (11) (A).

15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi

immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (12).

15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (13).

(1) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.

(3) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(4) Per l'attuazione del presente comma vedi il D.M. 10 giugno 2011.

(5) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione e successivamente abrogato dall' articolo 10, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.

(6) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(7) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(8) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(9) Comma inserito dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione. Per la ripartizione del fondo di cui al presente comma vedi il D.P.C.M. 27 ottobre 2011. Vedi anche l' articolo 17, comma 20-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 184. A norma dell'articolo 1, comma 466, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , la dotazione del fondo di cui al presente comma e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

(10) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(11) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 4, comma 83, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

(12) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(13) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2013, n. 4619.

Utente: mefop60 MEFOP SPA
www.iusexplorer.it - 27.02.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156